

(N. 968-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE MOLINARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 febbraio 1955 (V. Stampato N. 1187)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1^o MARZO 1955

Comunicata alla Presidenza il 6 febbraio 1956

Delega al Governo per l'emanazione di nuove norme
sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene all'esame ed all'approvazione del Senato, già approvato dalla Camera dei deputati, concerne la delega al Governo per l'emanazione di norme nuove sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme.

La 1^a Commissione permanente del Senato non ha mosso alcuna obiezione sulla legittimità della chiesta delega che risponde poi a tutti i requisiti previsti dall'articolo 76 della Costituzione, nè circa la opportunità di demandare al Governo l'esercizio della podestà legislativa sulla materia, che poi è materia prevalentemente tecnica.

Il disegno di legge ha per scopo precipuo, nelle direttive fissate dal Governo, intese a snellire i procedimenti amministrativi, di accelerare l'azione degli organi burocratici e di semplificare i rapporti fra i cittadini e la Pubblica Amministrazione per ciò che concerne la documentazione necessaria per ottenere questa o quella prestazione dai pubblici uffici.

È ben tristemente noto a tutti come, allo stato attuale, la legislazione sia poco organica ed imponga ai cittadini l'onere di esibizione di atti diversi, a volte per fornire la prova del possesso dei requisiti, di cui già l'Amministrazione dispone, con grave danno per gli interessati costretti a inutili spese e a perdita di tempo. È opportuno qui ricordare come il Governo, che di questa istanza della pubblica opinione si è reso conto, si è avviato a dare soddisfazione a quanto reclamato ed a semplificare gli adempimenti necessari sia per l'emanazione da parte della Pubblica Amministrazione degli Atti richiesti dai privati, sia per lo svolgimento delle relative procedure per cui una serie di iniziative sono state accolte con generale favore dall'opinione pubblica, quali:

a) il disegno di legge che delega il Governo a predisporre una radicale riforma della disciplina giuridica in materia di autorizzazioni amministrative;

b) le nuove norme per la presentazione di documenti nei pubblici concorsi emanate con decreto in materia del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

c) le recenti istruzioni ministeriali per l'acceleramento delle procedure relative al rilascio

e al rinnovo di licenze, patenti, passaporti e autorizzazioni in genere.

Gli stessi criteri il Governo intende ora applicare per tutto quanto riguarda le documentazioni amministrative e la legalizzazione di firme, procedendo ad una completa revisione della disciplina vigente la quale, oltre ad essere informata ad un eccessivo e rigido formalismo, non ha carattere organico, essendo sparsa in numerose leggi e regolamenti, che provvedono per singole materie, o anche in circolari e istruzioni interne emanate nell'ambito dei vari uffici.

Qui pertanto è da auspicare:

1) che venga continuata ed estesa l'opera di revisione in molti campi della nostra legislazione, al fine di renderla più organica, più efficiente e di più facile dimestichezza ai cittadini; pel quale scopo si rivela strumento prezioso l'istituto del testo unico.

2) che le semplificazioni procedurali introdotte dal decreto presidenziale citato e da quello che verrà emanato in applicazione della legge delega, vengano adottate anche dagli Enti pubblici locali (regioni, province, comuni) e dagli altri Enti ed uffici pubblici.

3) che all'opera di semplificazione e di ammodernamento, che si va attuando mediante le disposizioni di legge, si accompagni quella, non meno necessaria e utile, delle istruzioni ministeriali che valgono a snellire una prassi di esasperante ed aberrante formalismo, metodi di lavoro antiquati se non addirittura arcaici, che pongano il cittadino in una continua situazione di giornaliero malcontento per il quale, perdendo la sua serenità, è portato ad imprecare contro i pubblici poteri e contro ogni forma di vivere civile.

La semplificazione dei rapporti fra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, lo snellimento di ogni procedura, il ringiovanimento dei metodi di lavoro con metodi e forme sbrigative, l'abbandono della mentalità cartacea e burocratica, sono tutte mete più che indispensabili da raggiungere per quella riforma della pubblica amministrazione desiderata ed auspicata da tutti e che è progresso e serenità dei cittadini di uno Stato moderno.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame descrive l'ambito della potestà legiferante delegata al Governo e il fine cui questa deve tendere.

L'articolo 2 fissa i principi e i criteri direttivi ai quali deve ispirarsi il Governo nell'esercizio dell'attività normativa.

La chiarezza dell'articolo 2 è di tanta lucida intelligenza che ogni discorso per illustrarlo ci sembra vano.

Infine l'articolo 3 del disegno di legge determina il limite di tempo entro il quale la delega

dovrà essere esercitata e le modalità per la emanazione delle norme relative.

Per tutto quanto detto sopra, onorevoli colleghi, e per gli scopi e gli alti fini che il Governo vuole raggiungere, rientrando in una serie di iniziative, questo provvedimento non potrà che essere accolto con viva simpatia dalla opinione pubblica e noi, approvandolo, non avremo che fatto bene e concorso a sempre maggiormente consolidare lo stato democratico.

MOLINARI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato a procedere, con norme aventi efficacia di legge, alla revisione delle disposizioni legislative concernenti la produzione di atti e certificati agli organi della Pubblica Amministrazione per la emanazione di provvedimenti a richiesta o nell'interesse dei privati, al fine di semplificare gli adempimenti necessari e lo svolgimento delle relative procedure.

Art. 2.

La revisione di cui all'articolo 1 sarà condotta con i seguenti criteri direttivi:

1) ridurre al minimo indispensabile gli atti e certificati da esibirsi dall'interessato, eliminando in particolare l'obbligo della documentazione per quelle circostanze, elementi di fatto o requisiti obbiettivi che debbano essere controllati di ufficio o possano essere direttamente accertati dall'Amministrazione competente o siano già a sua legale conoscenza per precedenti documentazioni acquisite riflettenti la stessa persona;

2) sostituire, nei congrui casi, all'obbligo della presentazione di separati atti e certificati, l'esibizione per la relativa trascrizione o annotazione all'Ufficio competente di un documento di identità personale o di altro documento che contenga e attesti i dati e requisiti richiesti;

3) consentire, nei congrui casi, la produzione anche di copie fotografiche, autenticate da pubblico ufficiale, in luogo degli atti e certificati originali, stabilendo particolari agevolazioni per le autenticazioni;

4) eliminare in via di massima la legalizzazione delle firme, sostituendo ad essa eventualmente un sistema di diretto controllo della autenticità formale del documento esibito;

5) supplire o completare, ove occorra, la documentazione con una dichiarazione dell'interessato, da rilasciarsi al pubblico funzionario sotto la personale responsabilità del dichiarante e con le garanzie necessarie a tutela della pubblica fede.

Art. 3.

Le norme delegate saranno emanate, in uno o più testi, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.